



CAPITOLATO SPECIALE

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DI UNA STRUTTURA
RESIDENZIALE TERAPEUTICO-
RIABILITATIVA PER PAZIENTI AFFETTI DA
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE

SOMMARIO

Definizioni

SEZIONE 1: OGGETTO, DURATA, IMPORTO, SEDE DI ESECUZIONE, ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO, CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Durata
- Art. 3 Importo
- Art. 4 Sede di esecuzione
- Art. 5 Attivazione del servizio
- Art. 6 Clausola di salvaguardia

SEZIONE 2: DESTINATARI, PROCEDURA DI ACCESSO ALLA STRUTTURA, PERIODO DI PERMANENZA, DIMISSIONI.

- Art. 7 Destinatari
- Art. 8 Procedura di accesso alla Struttura
- Art. 9 Periodo di Permanenza
- Art. 10 Dimissioni

SEZIONE 3: SERVIZI E GESTIONE DELLA STRUTTURA

- Art. 11 Servizi terapeutici e riabilitativi
- Art. 12 Servizi di supporto
- Art. 13 Consumabili
- Art. 14 Gestione della Struttura
- Art. 15 Regolamento

SEZIONE 4: REQUISITI STRUTTURALI TECNOLOGICI ORGANIZZATIVI DELLA STRUTTURA

- Art. 16 Requisiti
- Art. 17 Locali e attrezzature

SEZIONE 5: PERSONALE

- Art. 18 Personale della Struttura
- Art. 19 Direttore Sanitario
- Art. 20 Obblighi relativi al personale
- Art. 21 Referente dell'Appaltatore
- Art. 22 Responsabile del procedimento aziendale e responsabile dell'esecuzione del contratto
- Art. 23 Scioperi e cause di forza maggiore

SEZIONE 6: OFFERTA TECNICA, OFFERTA ECONOMICA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- Art. 24 Offerta Tecnica
- Art. 25 Offerta economica
- Art. 26 Criterio aggiudicazione

SEZIONE 7: NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

- Art. 27 Obblighi a carico dell'Appaltatore in materia di sicurezza
- Art. 28 Valutazione rischi interferenti

SEZIONE 8: CONTROLLI E SOPRALLUOGHI, INADEMPIMENTI E PENALITA'

- Art. 29 Controlli e sopralluoghi
- Art. 30 Inadempimenti e penalità

SEZIONE 9: NORME CONTRATTUALI A CARATTERE GENERALE

- Art. 31 Responsabilità dell'Appaltatore
- Art. 32 Subappalto e cessione del Contratto
- Art. 33 Modalità di fatturazione e pagamento
- Art. 34 Revisione dei prezzi
- Art. 35 Cessione del credito



Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta

Art. 36 Garanzie esecuzione contratto

Art. 37 Risoluzione

Art. 38 Foro competente

Art. 39 Privacy e riservatezza

Art. 40 Norme regolatrici dell'appalto



Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta

DEFINIZIONI

Nel testo del presente Capitolato Speciale d'Appalto valgono le seguenti definizioni:

Azienda Sanitaria: Azienda USL n. 12 di Viareggio che ha funzioni di supervisione e di controllo sulla Struttura come specificato nel presente capitolato, e che è destinataria della fatturazione delle rette;

ESTAV: Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi dell'Area Vasta Nord-Ovest;

DSM: Dipartimento di Salute Mentale;

Concorrente: qualsiasi Impresa/Cooperativa/Consorzio che partecipa alla presente gara in forma singola o associata;

Appaltatore: concorrente risultato aggiudicatario dell'appalto;

Struttura: struttura residenziale terapeutico-riabilitativa per pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare;

Ospite: paziente inserito nella Struttura;

Equipe Interna: equipe multidisciplinare nominata dal Direttore Sanitario della Struttura e costituita da: Direttore Sanitario stesso, psichiatra, neuropsichiatra infantile (in caso di pazienti-ospiti minori), psicologo con specializzazione in psicoterapia, nutrizionista, dietista, educatore professionale e infermiere.

Equipe Inviante: gruppo multidisciplinare del Dipartimento di Salute Mentale di ciascuna Azienda USL composto da psichiatra (o neuropsichiatra infantile), psicologo, infermiere, educatore professionale;

PTI: Progetto Terapeutico Individuale predisposto dall'Equipe Inviante e concordato con l'Equipe Interna;

DCA: disturbi del comportamento alimentare;

Programma Terapeutico-Riabilitativo: Programma dell'Equipe Interna dove sono esplicitati le prestazioni e i percorsi terapeutici-riabilitativi da svolgersi all'interno della Struttura;

Piano Nutrizionale: piano di somministrazione dei pasti agli Ospiti in ordine ai seguenti argomenti: 1) numero e composizione dei pasti giornalieri forniti; 2) articolazione periodica dei menù; 3) composizione calorica e in nutrienti dei pasti serviti; 4) composizione merceologica delle derrate;

C.S.A: il presente Capitolato Speciale d'Appalto;

Referente scientifico di Area Vasta: organo nominato dal Consiglio direttivo di Area Vasta



Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta

SEZIONE 1: OGGETTO, DURATA, IMPORTO, SEDE DI ESECUZIONE, ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO, CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione di una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa, con capienza fino a 10 posti, per pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare (DCA).
2. La realizzazione di una Struttura per l'erogazione del servizio in oggetto, ai sensi della Deliberazione G.R.Toscana n° 279/2006 e n°441/2010, risponde alla necessità di completare il sistema integrato dei servizi per la prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare.
3. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) la procedura d'appalto in oggetto seguirà le disposizioni di cui agli articoli 68,65,e 225 del citato Decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo Decreto espressamente richiamate nei documenti di gara

Art. 2 – Durata

1. Il contratto avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio.
2. Alla scadenza del contratto, su richiesta di ESTAV, l'Appaltatore è tenuto a garantire l'esecuzione del servizio alle stesse condizioni e modalità senza eccezione alcuna per un periodo di 180 giorni. Fino al completamento di tale operazione e a garanzia del suo corretto espletamento l'ESTAV tratterrà il deposito cauzionale definitivo.

Art . 3 – Importo

1. L'importo quinquennale dell'appalto a base d'asta (importo massimo insuperabile a pena d'esclusione) è Euro 3.650.000,00 I.V.A esclusa.
2. Non sono previsti costi per rischi interferenziali

Art. 4 – Sede di esecuzione

1. Considerata la natura sperimentale dell'Istituto e l'individuazione dell' Azienda USL12 di Viareggio quale Azienda deputata alla realizzazione della Struttura (deliberazione.G.R.T n°441/2010), la Struttura dovrà essere ubicata nel territorio di riferimento della stessa Azienda USL12 di Viareggio.

Art. 5 - Attivazione del servizio

1. L'Appaltatore si impegna a dare inizio effettivo al servizio entro e non oltre 180 giorni naturali e consecutivi dalla data della stipula del contratto.
2. Contestualmente l'Appaltatore dovrà inviare all'Azienda Sanitaria copia conforme del progetto e tutta la documentazione di supporto.

Art. 6 - Clausola di salvaguardia

1. L'Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad effettuare servizi aggiuntivi, sempre per pazienti affetti da DCA, destinati solo all'accoglienza diurna, nel limite del 20% della capienza dei posti in regime residenziale. Tale tipologia di prestazione sarà remunerata con una retta pari al 50% della retta in regime residenziale offerta.

SEZIONE 2: DESTINATARI, PROCEDURA D'AMMISSIONE, PERIODO DI PERMANENZA, DIMISSIONI

Art. 7 – Destinatari

1. La Struttura sarà destinata ad accogliere in regime residenziale giovani adulti affetti da DCA che richiedono interventi terapeutico-riabilitativi intensivi ed elevata tutela sanitaria.

Art. 8 – Procedura di accesso alla Struttura

1. L'accesso alla Struttura, per i pazienti residenti in Toscana, è concordato tra l'Equipe Interna, l'Equipe Inviante ed il Referente Scientifico di Area Vasta. Per i pazienti provenienti da altre regioni, fermo restando l'autorizzazione dell'Azienda USL di provenienza, l'accesso è concordato tra il Medico inviante, l'Equipe Interna e il Referente Scientifico di Area Vasta.

2. La proposta di accesso viene presentata dall'organo competente all'Equipe Interna mediante richiesta scritta e con allegata relazione clinica di sintesi, PTI ed esami di laboratorio.

3. L'Equipe Interna valuterà la proposta di inserimento sulla base della documentazione pervenuta e sulla base di una visita-parere del paziente. L'Equipe Interna provvederà affinché il paziente prenda visione degli spazi dei luoghi di cura, del Programma Terapeutico-Riabilitativo e del PTI. Il PTI dovrà essere "condiviso" con il paziente e, con il suo assenso, con i familiari e/o le persone di aiuto formalmente individuate.

4. L'Equipe Interna, concordato l'accesso, provvederà all'inserimento del paziente nella Struttura ovvero, in caso di impossibilità di accoglimento immediato, alla sua iscrizione nella Lista d'attesa.

Art. 9 - Periodo di permanenza

1. Il periodo di permanenza nella Struttura, sarà definito al termine di un primo periodo di osservazione di un mese. Tale termine potrà comunque essere modificato a seguito di motivata richiesta dell'Equipe Interna con il consenso dell'Equipe Inviante.

2. Ai sensi della Deliberazione G.R. Toscana n.441/2010 la permanenza è a termine e avrà una durata da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi.

Art. 10 - Dimissioni

1. Le dimissioni verranno stabilite dal Direttore Sanitario, su proposta dell'Equipe Interna concordata con l'Equipe Inviante, una volta considerati raggiunti gli obiettivi esplicitati nel PTI.

2. Le dimissioni dalla Struttura possono rappresentare la conclusione del PTI o il termine di una fase del Programma stesso, con reinserimento nel contesto di provenienza.

SEZIONE 3: SERVIZI E GESTIONE DELLA STRUTTURA

Art. 11 - Servizi Terapeutici e Riabilitativi

1. L'Appaltatore dovrà garantire ed erogare le prestazioni terapeutico-riabilitative nei modi e nei termini stabiliti dalla Deliberazione della G.R. Toscana n°441/2010.

2. Le prestazioni di cui al comma precedente dovranno essere descritte nel Programma Terapeutico-Riabilitativo presentato nell'offerta tecnica.

Art. 12 – Servizi di supporto

1. L'Appaltatore dovrà provvedere anche all'erogazione dei seguenti servizi di supporto:

- a) Ristorazione e relativa fornitura di derrate alimentari;
- b) Pulizia e sanificazione;
- c) Lavaggio e stiratura;
- d) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, pertinenze esterne, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi.

a) Ristorazione e relativa fornitura di derrate alimentari

Prima dell'avvio dell'attività, l'Appaltatore dovrà sottoporre il Piano Nutrizionale, elaborato in conformità alle Linee Guida dell'Istituto Nazionale della Nutrizione (INRAN) e redatto in sede di offerta tecnica, a validazione del Responsabile dell'Unità Funzionale Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'Azienda Sanitaria.

La stessa procedura di validazione è richiesta ogni qualvolta l'Appaltatore apporti modifiche al Piano Nutrizionale durante l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà erogare il servizio in conformità a quanto stabilito dal Piano Nutrizionale validato e nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare (Regolamento CE 852/2004).

I pasti dovranno essere preparati presso la Struttura, consumati in ambiente e con modalità tali da garantire un clima familiare, e in occasione delle festività e di particolari ricorrenze il menù dovrà essere adeguato alla circostanza.

L'Azienda Sanitaria, a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare controlli igienico-sanitari e nutrizionali, che riterrà più opportuno, sulle merci e sui pasti preparati, avvalendosi degli organismi competenti, che potranno emanare prescrizioni vincolanti.

b) Pulizia e sanificazione

Il servizio comprende le operazioni di pulizia e sanificazione ordinaria e straordinaria di tutti gli ambienti interni e pertinenze esterne ed il materiale necessario a tal fine.

Gli ambienti e le loro dotazioni devono presentare un aspetto ordinato e decoroso, a tutela della condizione igienica generale e personale.



Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta

c) Lavaggio e stiratura

L'Appaltatore provvederà alla fornitura, al lavaggio e stiratura della biancheria della Struttura.

Altresì l'Appaltatore dovrà garantire la cura degli indumenti personali dell'Ospite provvedendo direttamente e/o dandogli la possibilità di provvedere personalmente.

d) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, delle pertinenze esterne, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi.

L'Appaltatore dovrà provvedere a tutti gli interventi ordinari e straordinari della Struttura, impianti, attrezzature, arredi, necessari per mantenere in efficienza, in condizioni decorose e a norma di legge in materia di sicurezza l'intero complesso.

Art. 13 – Consumabili

1. Tutti i consumabili necessari per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto sono a carico dell' Appaltatore. Essi devono essere di buona qualità e conformi alle prescrizioni di legge.

Art. 14 – Gestione della Struttura

1. L'Appaltatore dovrà garantire, tramite il proprio personale, la completa gestione della Struttura.

2. L'Appaltatore dovrà, in particolare, fornire il supporto amministrativo necessario al regolare svolgimento del servizio e garantire i flussi di informazioni con le rispettive Aziende USSL in vianti.

3. L'Appaltatore, tra l'altro, dovrà provvedere:

- alla registrazione delle presenze dei pazienti, le quali devono essere mensilmente rendicontate al Direttore del DSM dell'Azienda Sanitaria, organo competente a validarle; il rendiconto mensile delle presenze deve obbligatoriamente contenere: i dati anagrafici dell'Ospite, l'Azienda USL inviante, gli estremi dell'Autorizzazione per l'ammissione in Struttura, data inizio/cessazione del soggiorno;
- alla fatturazione delle rette all'Azienda Sanitaria, al cui documento deve essere allegato il rendiconto mensile delle presenze validato dal Direttore del DSM dell'Azienda Sanitaria;
- alla custodia e/o gestione di piccole somme necessarie alle spese personali degli ospiti (uscite, gite, etc.) e alla regolare tenuta della relativa documentazione inerente le entrate e uscite;
- alla gestione degli archivi;
- alla gestione della Lista d'attesa.

Art. 15 – Regolamento

1. I rapporti tra la Struttura e l'Azienda Sanitaria e tra la Struttura e le Aziende UUSSLL invianti saranno disciplinati da apposito Regolamento.

2. IL Regolamento dovrà disciplinare tra l'altro:

- l'attività di verifica del Direttore del DSM in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Funzionale Igiene degli Alimenti e Nutrizione, entrambi dell'Azienda Sanitaria, sulla corretta realizzazione del Programma Terapeutico-Riabilitativo della Struttura;
- l'attività di verifica dell'Equipe Inviante (medico inviante per gli ospiti-residenti fuori regione) insieme al Referente Scientifico di Area Vasta sulla corretta esecuzione del PTI e sui risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi stabiliti nel progetto stesso per ogni Ospite inviato;
- la gestione della Lista d'attesa;
- la partecipazione ed eventuali interventi dei familiari degli Ospiti nelle attività della Struttura ritenuti psicoeducativi e/o psicoterapici;
- in dettaglio le procedure di ammissione e dimissioni e la necessaria documentazione;
- ogni altro rapporto e aspetto necessario per garantire il buon funzionamento della Struttura e i rapporti tra Essa e le Aziende UUSSLL;

SEZIONE 4: REQUISITI STRUTTURALI TECNOLOGICI ORGANIZZATIVI DELLA STRUTTURA

Art. 16 - Requisiti

1. La struttura e i relativi servizi erogati dovranno rispondere ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal D.Lgs 502/1992 e s.m.i, L.R 8/1999, Delib. CRT 221/99, Deliberazione G.R n° 441/2010 e comunque richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per una struttura di tipo residenziale monospecialistica per post-acuti, con capienza fino a 10 posti.

2. La Struttura, in conformità alla sopra citata normativa, dovrà avere caratteristiche di civile abitazione ed organizzazione interna che garantisca sia gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana, sia le specifiche attività sanitarie, con spazi dedicati per il personale, per i colloqui e le riunioni.

3. Il possesso dei suddetti requisiti è condizione essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente, le cui spese e qualsiasi altro onere per il suo rilascio sono a totale carico dell'Appaltatore.

4. All'inizio dell'attività, trattandosi di struttura sperimentale, non è richiesta l'attivazione della procedura di accreditamento di cui alla L. 8/99 e smi.

5. Nel caso in cui, nel periodo di durata del contratto, la struttura dovesse diventare di natura istituzionale, l'Appaltatore dovrà ottenere l'accreditamento a propria cura e spese.

Art. 17– Locali e attrezzature

1. L'assetto della struttura (locali con relativi arredi, complementi arredo e attrezzature) dovrà essere tale da renderla gradevole, mutuata per certi aspetti al concetto di casa, rispettoso degli spazi comunitari e/o individuali.

Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta

2. La Struttura dovrà essere dotata almeno dei seguenti locali adeguatamente attrezzati:

- n.1 locale da utilizzare da parte del personale medico e paramedico (per colloqui individuali e riunioni ecc...);
- n. 1 locale soggiorno (esempio: spazi per la lettura, per la musica, per la TV);
- n. 1 locale per il pranzo;
- n. 1 locale cucina;
- n. 1 ulteriore punto cottura;
- n. 5 camere, al massimo a due posti letto per ciascuna camera con bagno, di cui almeno n.1 idonea ai diversamente abili;
- servizi igienici comuni;
- locali dedicati alle attività terapeutico riabilitative, coerenti per numero e tipologia al Programma Terapeutico-Riabilitativo proposto;
- locali-spogliatoi e servizi igienici ad uso del personale.

3. Gli arredi e complementi di arredo devono avere foggia di tipo familiare e requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

4. La Struttura dovrà essere dotata di:

- carrello d'emergenza;
- sistema di chiamata urgente (di soccorso) funzionante sulle 24h.

SEZIONE 5: PERSONALE**Art. 18 – Personale della Struttura**

1. L'Appaltatore dovrà assicurare le prestazioni e i servizi previsti dal presente C.S.A e dall'Offerta tecnica nelle 24h e per tutto l'anno. L'impiego orario e la presenza del personale dovranno essere adeguati al raggiungimento dell'ottimale gestione del servizio.

2. Relativamente al personale socio-sanitario, l'Appaltatore dovrà prevedere una dotazione minima di profili professionali con un minimo orario settimanale come di seguito indicato:

PROFILI PROFESSIONALI	DOTAZIONE MINIMA	MINIMO ORARIO SETTIMANALE
Direttore Sanitario	1	18
Medico specialista in psichiatria	1	24
Psicologi con specializzazione in psicoterapia	2	36
Infermieri	2	42
O.S.S	8	273
Educatori Professionali	1	28
Fisioterapista	1	10
Dietista	1	15
Medico specializzato in Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	1	5

Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta

Nel caso di soggiorno nella Struttura di minori si richiede la figura anche del Neuropsichiatria Infantile per un minimo di 8 ore settimanali da decurtare dal monte ore del Medico specialista in psichiatria.

L'Appaltatore dovrà garantire una funzionale presenza nelle 24h del personale socio-sanitario.

3. Il Concorrente dovrà prevedere, a pena di esclusione, che tutto il personale della dotazione organica, sia in possesso dei requisiti specifici previsti dalla vigente normativa concorsuale per il corrispondente profilo del personale e per le discipline equipollenti del S.S.N.

Art. 19 - Direttore Sanitario

1. Nel rispetto della normativa regionale L.R 8/99 e s.m.i il Direttore Sanitario dovrà:

- essere un medico specializzato in psichiatria;
- garantire la propria presenza presso la struttura almeno per n.18 ore settimanali in fasce orarie programmate, oltretutto ogniqualvolta si renda necessario;
- essere responsabile dell'organizzazione tecnico-sanitaria della Struttura e del regolare svolgimento delle attività;
- adempiere alle funzioni previste dall'art. 13 dalla Legge Regionale 8/99 sopra citata.

2. Inoltre il Direttore Sanitario dovrà assicurare:

- le funzioni di raccordo con i vari DSM delle Aziende Sanitarie di provenienza degli Ospiti e i Medici invianti per i residenti fuori Regione toscana;
- le funzioni di raccordo con il Direttore del DSM, e con il Responsabile dell'Unità Funzionale Igiene degli Alimenti e Nutrizione entrambi dell'Azienda Sanitaria;
- le funzioni di raccordo con le espressioni della comunità locale dell'Ospite (parrocchia, associazioni, scuola, ecc.) ove richiesto e necessario;
- lo stimolo al mantenimento delle relazioni degli ospiti con i loro familiari.

Art. 20 - Obblighi relativi al personale

1. Per l'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà avvalersi di proprio personale (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità) adeguato per numero e qualifica professionale e idoneo al servizio.

2. Del personale (e loro sostituti) dell'Appaltatore dovrà essere fornito, prima dell'inizio del servizio, un elenco nominativo da tenere costantemente aggiornato. L'Appaltatore dovrà comunicare al Direttore del DSM dell'Azienda Sanitaria ogni modifica di personale entro 15 giorni dal verificarsi della variazione.

3. L'Appaltatore sarà tenuto all'immediato allontanamento del personale che l'Azienda Sanitaria, per comprovati motivi, ritenga essere non idoneo all'espletamento del servizio.

4. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore, in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente.



Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta

5. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore ancorché non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione e da ogni qualificazione giuridica ivi compresa la forma cooperativa.

6. L'ESTAV e l'Azienda Sanitaria sono esplicitamente sollevati da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

7. L'Appaltatore si impegna ad esibire su richiesta dell'ESTAV o dell'Azienda Sanitaria la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

8. Nel caso di subappalto, l'Appaltatore risponderà ugualmente di tali obblighi.

9. Per l'eventuale personale extracomunitario dovrà essere prodotta una attestazione di regolare permesso di soggiorno e comprensione della lingua italiana.

10. A fronte di eventi straordinari, l'Appaltatore dovrà impegnarsi a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti.

11. L'Appaltatore sarà comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze al presente capitolato e risponderà dei danni derivati a terzi, siano questi Ospiti, visitatori o dipendenti della Struttura.

12. In particolare, l'Appaltatore dovrà provvedere a che il proprio personale:

- segnali subito al Direttore Sanitario le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- consegni immediatamente al Direttore Sanitario le cose, oggetti, di qualsiasi tipo e valore, rinvenute nell'ambito della Struttura;
- rispetti gli orari di servizio;
- esibisca a richiesta documentazione di idoneità sanitaria;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- non prenda iniziative individuali che possano comportare problemi di sicurezza propri e della collettività.

Art. 21 - Referente dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà comunicare all'Azienda Sanitaria, prima dell'inizio del servizio, il nome, il luogo di residenza, l'indirizzo il recapito telefonico, e-mail ed il numero di fax (attivo 24 h su 24 – festivi inclusi) di un Referente (e di un suo sostituto) della Struttura, responsabile di tutti gli adempimenti contrattuali, a cui inviare ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi necessaria.

2. Sarà compito del Referente:

- organizzare e coordinare i servizi di supporto con cura e diligenza specialistica come richiesto dal C.S.A e come indicato dall'Offerta tecnica.
- vigilare sulla corretta esecuzione del servizio nella sua globalità e curare ogni adempimento contrattuale a tal fine.

3. Ogni comunicazione al Referente si intende validamente inoltrata all'Appaltatore.



Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta

Art. 22 - Responsabile del Procedimento e Responsabile Aziendale dell'Esecuzione del Contratto

1. Il Responsabile del Procedimento ad evidenza pubblica, nominato da ESTAV, curerà lo svolgimento della gara fino alla stipula del contratto nonché eventuali modifiche, integrazioni, estensioni, proroghe, risoluzioni, ecc. del contratto stesso.
2. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, nominato dall'Azienda Sanitaria, vigilerà sulla corretta esecuzione del servizio, predisporrà gli ordini e la liquidazione delle fatture, relazionerà sullo svolgimento del servizio, se del caso contestando all'Appaltatore gli eventuali disservizi ed applicando le relative penalità, proporrà l'eventuale risoluzione del contratto ad ESTAV.

Art. 23 - Scioperi e cause di forza maggiore

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12.06.1990 n. 146 il servizio in oggetto è considerato un "servizio pubblico essenziale" pertanto anche in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore, il servizio nel suo complesso dovrà essere garantito. Al verificarsi di una delle suddette evenienze, dovranno essere concordate, in via straordinaria, con il Referente della Struttura e sentito il parere del Direttore Sanitario, particolari situazioni gestionali ed organizzative.

SEZIONE 6: OFFERTA TECNICA, OFFERTA ECONOMICA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Art. 24 – Offerta tecnica

1. Le Imprese, pena l'esclusione dalla gara, dovranno produrre l'offerta tecnica, rigorosamente articolata secondo gli argomenti di seguito riportati:

A) SERVIZI TERAPEUTICI-RIABILITATIVI

- A1) programmazione ed organizzazione delle attività sanitarie, terapeutiche e riabilitative rivolte agli ospiti (Programma Terapeutico-Riabilitativo), con specifico riferimento anche al metodo prescelto per la riabilitazione nutrizionale; strumenti di rilevazione per il monitoraggio e la verifica sulla corretta esecuzione del Programma stesso.
- A2) modalità operative per l'attuazione dei PTI, con indicazione: delle strategie terapeutiche, metodologia, strumenti di osservazione e valutazione per verificare l'esatta esecuzione degli stessi, i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi indicati.

B) SERVIZI ACCESSORI

- B1) modalità di erogazione del servizio di ristorazione ed elaborazione del Piano Nutrizionale. Il suddetto Piano Nutrizionale di cui all'art. 12 punto a) dovrà essere elaborato in ordine ai seguenti argomenti: 1) numero e composizione dei pasti giornalieri forniti; 2) articolazione periodica dei menù; 3) composizione calorica e in nutrienti dei pasti serviti; 4) composizione merceologica delle derrate; 5) modalità di elaborazione dei piani nutrizionali individuali.
- B2) modalità di erogazione del servizio di lavaggio/stireria.
- B3) modalità di erogazione del servizio di pulizia e sanificazione ambienti.
- B4) modalità di erogazione del servizio di manutenzione ordinaria/straordinaria.

C) STRUTTURA

- C1) ubicazione e descrizione delle caratteristiche architettoniche della Struttura, descrizione dei locali interni (nel seguente ordine: zone giorno, zona notte, servizi igienici, ambulatori, area ricreativa, area riabilitativa, locali riservati al personale) e delle pertinenze esterne.
- C2) descrizione degli arredi, complementi arredo, e attrezzature proposti: quantità, qualità e dislocazione nei vari locali.

D) PERSONALE

- D1) programmazione ed organizzazione del personale assegnato alla Struttura con indicazione dei profili professionali, della consistenza numerica per ciascun profilo, e delle rispettive funzioni. La relazione deve essere accompagnata da specifico organigramma e funzionigramma.
- D2) specifica esperienza professionale documentata di ciascun operatore assegnato alla Struttura, con preferenza a quella maturata nello specifico settore dei disturbi del comportamento alimentare, desumibile da: specializzazioni/master, concrete esperienze di lavoro, partecipazione a corsi, congressi, seminari, periodi di tirocinio.
- D3) specifica esperienza professionale documentata del Direttore Sanitario della Struttura, con preferenza nello specifico settore dei disturbi del comportamento alimentare, desumibile da: specializzazioni/master, concrete esperienze di direzione di strutture sanitarie, partecipazione a corsi, congressi, seminari, periodi di tirocinio.
- D4) specifica esperienza professionale documentata dei: medico specialista in psichiatria, psicologo con specializzazione in psicoterapia, dietista e medico specializzato in Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con preferenza a quella maturata nello specifico settore dei disturbi del comportamento alimentare, desumibile da: specializzazioni/master, concrete esperienze di lavoro, partecipazione a corsi, congressi, seminari, periodi di tirocinio.
- D5) Piano di formazione permanente degli operatori comprensivo delle strategie per evitare/contenere il turn-over.

2. L'offerta tecnica dovrà essere contenuta in un numero massimo di 100 pagine compreso l'Indice (con esclusione delle schede tecniche, di sicurezza e depliant) ed elaborata in formato A4 (una sola facciata), oppure in formato A3 (una sola facciata), corrispondente a due pagine in formato A4, con interlinea almeno "singola" e dimensioni carattere almeno "11 times new roman". Si precisa che, ai fini della valutazione, non saranno prese in considerazione le proposte contenute nelle pagine eccedenti il predetto numero massimo.

3. L'offerta tecnica dovrà essere presentata con un indice riassuntivo e con le pagine numerate progressivamente. Gli argomenti dovranno essere sviluppati in modo ordinato ed essenziale, con esplicito riferimento a ciascun punto dell'elenco sopra citato.

4. L'impresa dovrà presentare una sola offerta tecnica. Non saranno prese in considerazione eventuali offerte alternative.

5. In caso di ATI tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere firmata congiuntamente dai Legali Rappresentanti dei membri costituenti il Raggruppamento.

Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta

6. L'Offerta, dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta con allegata, **pena la non ammissione alla gara**, copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.

7. Inoltre le Imprese dovranno allegare all'Offerta tecnica, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- √ dichiarazione che il personale previsto nella dotazione organica, è in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla vigente normativa concorsuale per il corrispondente profilo del personale del S.S.N;
- √ Schede tecniche, dichiarazione attestante la conformità alle normative europee e depliant relativi ad: arredi, complementi arredo e attrezzature proposti;
- √ Planimetria generale dell'area di ubicazione dell'insediamento (scala 1:2000);
- √ Planimetria dei locali in scala 1:50, riportante: 1) piante e sezioni quotate, 2) prospetti, 3) dislocazione degli arredi, complementi arredo, attrezzature con indicazione per ciascuno di essi del codice-articolo del depliant di riferimento;
- √ Documento di clima acustico;
- √ Documento previsionale di impatto acustico;
- √ Curriculum Vitae professionale-formativo del Direttore Sanitario redatto in forma di autocertificazione ai sensi dell'art.46-47 del D.P.R 445/2000;
- √ Curriculum Vitae professionale-formativo di ciascun operatore assegnato alla Struttura redatto in forma di autocertificazione ai sensi dell'art.46-47 del D.P.R 445/2000.

Art. 25 – Offerta economica

1. L'offerta economica, **regolarizzata ai fini della legge sul bollo**, contenente i dati identificativi dell'Impresa/RTI/Consorzio e recante **la sottoscrizione** del Rappresentante Legale o di altra persona autorizzata all'impegno, dovrà indicare:

- L'importo complessivo quinquennale offerto per l'esecuzione del servizio, espresso in cifre e in lettere, che non dovrà essere superiore ad **Euro 3.650.000,00, I.V.A esclusa**, pena l'esclusione dalla gara;
- La retta capitaria giornaliera in regime residenziale correlata all'importo complessivo offerto.

2. I prezzi di cui al comma precedente dovranno intendersi comprensivi di ogni onere e spesa connessa all'esecuzione del servizio **con la sola esclusione dell'IVA**.

3. L'Impresa dovrà presentare una sola offerta e non saranno prese in considerazione eventuali offerte alternative.

4. In caso di discordanza tra i prezzi unitari scritti in cifre ed i prezzi unitari scritti in lettere saranno ritenuti validi quelli scritti in lettere.

5. Prima di addivenire all'aggiudicazione definitiva Estav, sulla base di elementi specifici, si riserva di effettuare valutazioni di congruità sull'offerta risultata prima graduata.

6. L'ESTAV riterrà inammissibili (cioè da escludere perché non in grado di tutelare gli addetti e, conseguentemente, gli ospiti) le offerte che nei confronti dei lavoratori dipendenti, collaboratori ecc., occupati nell'attività oggetto dell'appalto, non rispettino le condizioni normative e retributive risultanti dalla applicazione dei CCNL e degli Accordi Integrativi Territoriali.

C2) descrizione degli arredi, complementi arredo, e attrezzature proposti: quantità, qualità e dislocazione nei vari locali.

Max Punti 5

D) PERSONALE**MAX PUNTI 18**

D1) programmazione ed organizzazione del personale assegnato alla Struttura, con indicazione dei profili professionali, della consistenza numerica per ciascun profilo, e delle rispettive attribuzioni di compiti e funzioni. La relazione deve essere accompagnata da specifico organigramma e funzionigramma.

Max Punti 5

D2) specifica esperienza professionale documentata di ciascun operatore assegnato alla Struttura, con preferenza a quella maturata nello specifico settore dei disturbi del comportamento alimentare, desumibile da: specializzazioni/master, concrete esperienze di lavoro, partecipazione a corsi, congressi, seminari, periodi di tirocinio.

Max Punti 3

D3) specifica esperienza professionale documentata del Direttore Sanitario della Struttura, con preferenza a quella maturata nello specifico settore dei disturbi del comportamento alimentare, desumibile da: specializzazioni/master, concrete esperienze di direzione di strutture sanitarie, partecipazione a corsi, congressi, seminari, periodi di tirocinio.

Max Punti 4

D4) specifica esperienza professionale documentata dei: medico specialista in psichiatria, psicologo con specializzazione in psicoterapia, dietista e medico specializzato in Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con preferenza a quella maturata nello specifico settore dei disturbi del comportamento alimentare, desumibile da: specializzazioni/master, concrete esperienze di lavoro, partecipazione a corsi, congressi, seminari, periodi di tirocinio.

Max Punti 3

D5) Piano di formazione permanente degli operatori comprensivo delle strategie per evitare/contenere il turn-over.

Max Punti 3

3. I punti verranno assegnati, dalla Commissione all'uopo nominata, mediante attribuzione a ciascun elemento e sub-elemento della qualità di un coefficiente compreso fra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione alla soluzione proposta dall'Impresa. Tale coefficiente verrà moltiplicato per il fattore ponderale previsto e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato dalla Commissione ai vari elementi della qualità e quindi all'offerta tecnica.

I giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

<i>Giudizio sintetico</i>	<i>coefficiente</i>
ECCELLENTE	1
DISTINTO	0,80
BUONO	0,70
SUFFICIENTE	0,50
INSUFFICIENTE	0,30
NON ADEGUATO	0

Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta

4. Saranno ammesse alla fase di valutazione economica, solo le ditte che avranno ottenuto, nel parametro **Qualità**, **il punteggio minimo di 31/60 ed almeno il giudizio buono dei sottoelementi D3 e D4.**

5. PREZZO: MAX PUNTI 40, da attribuire secondo la seguente regola: all'offerta economica con l'importo quinquennale più basso (al netto della percentuale di ribasso offerto) verranno attribuiti 40 punti, mentre alle altre il punteggio sarà attribuito mediante l'applicazione della seguente formula inversa:

$$X = (P_{min}/P_o) 40$$

Ove:

X= punteggio da attribuire

P_{min}= prezzo più basso

P_o= prezzo offerto

6. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di aggiudicare il presente appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

7. L'Azienda Sanitaria si riserva altresì, per motivi di interesse pubblico, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione senza alcun diritto per le imprese/cooperative/consorzi.

SEZIONE 7: NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA**Art. 27 - Obblighi a carico dell'appaltatore in materia di sicurezza**

1. L'Appaltatore dovrà tenere a disposizione sia dell'Azienda Sanitaria che degli Organi di Vigilanza tutta la documentazione, compreso l'elenco delle sostanze e delle attrezzature utilizzate, comprovante l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e la corretta gestione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

2. L'Azienda Sanitaria si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di sicurezza e salute sul lavoro e di chiedere all'Estav di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno lo standard di salute e sicurezza previsto.

3. L'Appaltatore dovrà assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, a ciascun lavoratore con particolare riferimento alle modalità di esecuzione in sicurezza degli interventi scaturenti dall'attività oggetto dell'appalto ed alle proprie mansioni, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08, del D. Lgs. 230/95, del D.M. 10.02.98 e D.M. 388/03, nonché sulle misure di prevenzione da adottare necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori ed alla protezione dell'ambiente.

4. L'Appaltatore è tenuto a inviare al Servizio Prevenzione e Protezione della Azienda Sanitaria un report semestrale di tutti gli incidenti e infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori presso gli edifici ed aree indicati nel contratto e a conservare il registro infortuni sul luogo delle lavorazioni, affinché possa essere oggetto di analisi in caso di verifiche da parte dell'Azienda Sanitaria – D.M.12 settembre 1958.

5. L'Appaltatore è inoltre tenuto a curare e a mantenere aggiornato il registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto – D.Lgs. n. 106/2009 Art. 71, comma 4 lett. A.

Art. 28 - Valutazione dei rischi interferenti

1. In considerazione della tipologia di Appalto in cui si prevede che i luoghi di lavoro siano di esclusiva proprietà e disponibilità dell'impresa appaltatrice ed in base all'attestazione del REC, si ritiene non ricorra nessuna delle ipotesi assunte dal legislatore per cui non si ritiene necessaria né pertinente la redazione di un DUVRI.

SEZIONE 8: CONTROLLI E SOPRALLUOGHI, INADEMPIMENTI E PENALITÀ**Art. 29 - Controlli e sopralluoghi**

1. L'Azienda Sanitaria ha facoltà, tramite personale appositamente incaricato, di effettuare opportuni controlli per verificare la corretta esecuzione del contratto, e la regolare ed esatta erogazione dei servizi previsti dal presente C.S.A e dall'offerta progettuale. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a fornire le informazioni richieste, nonché a consentire l'accesso nei locali della Struttura, agli incaricati addetti a svolgere il servizio di controllo.

Art. 30 - Inadempienze e penalità

1. Le eventuali inosservanze agli obblighi contrattuali, che daranno luogo all'applicazione di penali previste nel presente C.S.A., saranno contestati all'Appaltatore dall' Azienda Sanitaria. L'Appaltatore dovrà comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette giustificazioni non siano accolte, ad insindacabile giudizio dell' Azienda Sanitaria, ovvero, non vi sia stata risposta nel termine suddetto, saranno applicate all'Appaltatore le conseguenze economiche indicate nel presente articolo. Le somme dovute saranno trattenute dall'importo dei crediti vantati dall'Appaltatore, così come risultanti dalle fatture emesse per lo svolgimento del servizio, oppure, mediante rivalsa sul deposito cauzionale. In quest'ultimo caso l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione. Tutte le comunicazioni intervenute fra Appaltatore e Azienda Sanitaria relativamente alla segnalazione di inadempimenti contrattuali ed all'applicazione di penalità dovranno essere notificate all'ESTAV Nord-Ovest SOP Viareggio.

2. E' sempre e comunque fatta salva la facoltà dell'ESTAV e dell'Azienda Sanitaria di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

3. Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del servizio, l'ESTAV e l'Azienda Sanitaria si riservano la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità, oltre all'applicazione delle suddette penalità saranno addebitati all'Appaltatore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

4. L'Azienda Sanitaria ha la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, le seguenti penalità:

Descrizione inadempienza	Giudizi di gravità e relativi importi della penale in Euro
Presenza giornaliera in servizio degli operatori non conforme, per profili professionali e/o consistenza numerica, a quella dell'Offerta progettuale	Bassa Euro 500,00 Media: Euro 1000,00 Alta: Euro 2.500,00

Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta

Fornitura di beni di consumo (incluse le derrate alimentari, i prodotti per la pulizia dell'ambiente e dell'ospite, ecc...) non rispondente a quella dichiarata nell'Offerta progettuale	Bassa: 250,00 Media: 500,00 Alta: 1.000,00
Inosservanza del Programma terapeutico-riabilitativo e dei PTI	Bassa: 500,00 Media: 3000,00 Alta: 6.000,00
Esecuzione dei servizi accessori non conforme al C.S.A e all'Offerta progettuale	Bassa: 250,00 Media: 500,00 Alta: 2.500,00
Mancata osservanza delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008	Bassa: 500,00 Media: 2.500,00 Alta: 5.000,00
Mancata o carente manutenzione ordinaria/straordinaria	Bassa: 250,00 a giorno di ritardo Media: 500,00 Alta: 1.000,00
Mancata attivazione del servizio entro il termine di cui all'art. 5 del C.S.A per cause addebitabili all'Appaltatore	Bassa: 250,00 Media: 500,00 Alta: 2.500,00

SEZIONE 9: NORME CONTRATTUALI A CARATTERE GENERALE**Art. 31 - Responsabilità dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'ESTAV o dell'Azienda Sanitaria o di terzi, in virtù dell'esecuzione del presente servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, dovrà stipulare una polizza assicurativa, RCT-RCO, con massimali adeguati, con primaria Compagnia a beneficio dell'ESTAV, dell'Azienda Sanitaria e dei terzi per l'intero periodo di vigenza contrattuale a copertura del rischio per responsabilità civile del medesimo nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente servizio. Detta polizza dovrà tenere indenne l'ESTAV e l'Azienda Sanitaria, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare all'ESTAV, all'Azienda Sanitaria, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente servizio. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato entro 24 mesi successivi alla cessazione dell'attività del presente servizio e deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione sia nei confronti dell'ESTAV sia dell'Azienda Sanitaria. La polizza dovrà garantire l'ESTAV e l'Azienda Sanitaria anche

Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta

in caso di colpa grave dell'assicurato, di non osservanza da parte dell'Appaltatore di norme di legge e/o di sicurezza ed in special modo di quanto previsto dal D Lgs. n. 196/03.

3. In caso di polizza già attivata, sarà necessario produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto dell'appalto.

4. Ogni documento relativo alla predetta polizza, comprese le quietanze di pagamento, dovrà essere prodotto in copia all' Azienda Sanitaria.

5. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale.

6. Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e contrattuale e dunque, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si intenderà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

7. L'accertamento danni verso cose sarà effettuato dall'Azienda Sanitaria interessata alla presenza di un referente dell'Appaltatore, previamente avvertito, che possa esprimere la propria valutazione. Qualora l'Appaltatore, pur se interpellato, non partecipi a detto accertamento, l'Azienda Sanitaria provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno titolo sufficiente al risarcimento del danno da parte dell'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno a cose nei termini fissati nella relativa lettera di notifica, l' Azienda Sanitaria sarà autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sul deposito cauzionale con l'obbligo dell'immediato reintegro.

Art. 32 - Subappalto e cessione del Contratto

1. E' vietata ogni forma di cessione o subappalto del contratto senza autorizzazione scritta di ESTAV.

2. L'Appaltatore non potrà subappaltare, nemmeno in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto dell'Estav. Qualora formalmente richiesto dall'Appaltatore, l'Estav, sentita l'Azienda Sanitaria autorizzerà il subappalto in misura non superiore al 30% del valore del contratto, purchè l'Appaltatore richiedente abbia debitamente rispettato, sin dalla fase di presentazione dell'offerta, le prescrizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti di Estav e dell'Azienda Sanitaria di quanto subappaltato.

3. In caso di subappalto autorizzato i pagamenti saranno corrisposti all'Appaltatore che si impegna a trasmettere all'Azienda Sanitaria, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle relative fatture quietanziate.

4. Per quanto riguarda la cessione del contratto è fatta comunque salva la disposizione di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/06.



Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta

Art. 33 - Modalità di fatturazione e pagamento

1. I rapporti economici tra l'Appaltatore e l'Azienda Sanitaria saranno regolati in base alla retta capitaria giornaliera in regime residenziale derivante dall'offerta presentata, comprensiva di tutte le prestazioni oggetto del presente C.S.A e quelle previste dall'offerta progettuale.
2. Alla fine di ciascun mese l'Appaltatore provvederà ad emettere regolare fattura sulla base del rendiconto mensile delle presenze, precedentemente validato dal direttore del DSM dell'Azienda Sanitaria, e della retta capitaria giornaliera.
3. Il pagamento delle fatture, subordinato al rispetto integrale delle condizioni contrattuali ed in presenza del visto di regolare contabilizzazione delle presenze da parte del REC, sarà effettuato entro 90 gg dalla data di ricevimento della fattura nel rispetto della normativa vigente in materia. Qualora l'Azienda Sanitaria provveda al pagamento anticipato, rispetto al termine suindicato, l'importo della fattura verrà scontato del 3% in ragione d'anno.
4. Per le assenze temporanee degli Ospiti, dovute esclusivamente a ricovero ospedaliero, l'Azienda Sanitaria riconoscerà alla struttura il 70% della retta per la conservazione del posto per un periodo non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per ciascun evento.
5. Per i primi sei mesi di attività, in caso di posti liberi, l'Azienda Sanitaria riconoscerà alla Struttura il 30% della retta capitaria giornaliera in regime residenziale offerta. In tale circostanza l'Appaltatore ha la possibilità di modulare il monte ore settimanale del personale assegnato alla Struttura in relazione al numero degli ospiti, previo accordo con il Responsabile Esecuzione del Contratto. Trascorsi i primi sei mesi di attività e per tutta la durata del contratto, in caso di posti liberi, l'Azienda Sanitaria riconoscerà all' Appaltatore, per i primi 10 giorni di vacanza del posto, il 70% della retta capitaria giornaliera residenziale offerta. Trascorsi i 10 giorni, e quindi dall'undicesimo giorno, al perdurare della vacanza del posto e senza alcuna richiesta pervenuta dalle Aziende UUSSLL regionali ed extra-regionali, all'Appaltatore sarà consentito di accogliere direttamente gli ospiti in regime privatistico.
6. In caso di accoglienza diurna, ai sensi dell'art. 6 del presente C.S.A, l'Azienda Sanitaria corrisponderà all'Appaltatore una retta pari al 50% della retta offerta in regime residenziale.
7. L'Appaltatore dovrà certificare all' Azienda Sanitaria l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto, mediante la presentazione del mod. DURC.
8. Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con i suddetti obblighi, l'Azienda Sanitaria sospenderà il pagamento delle fatture, ed assegnerà all'Appaltatore un termine per la regolarizzazione. Se l'Appaltatore non adempirà entro il suddetto termine Estav, su proposta dell'Azienda Sanitaria procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni e l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale per far fronte ai maggiori oneri sostenuti previdenziali e contrattuali insoluti.



Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta

9. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi previsti dal presente C.S.A.. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi connessi e correlati alle attività previste dal C.S.A., il contratto si potrà risolvere di diritto così come previsto dall'art. 39 del presente C.S.A..

10. L'ESTAV e l' Azienda Sanitaria sono comunque esenti da qualsiasi responsabilità relativamente al mancato pagamento di stipendi, contributi ecc. al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 34 - Revisione dei prezzi

1. I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per il primo anno di durata del contratto.

2. A partire dal secondo anno la revisione dei prezzi potrà essere riconosciuta, su istanza di parte, e previa istruttoria condotta da ESTAV, secondo le modalità previste dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/06. In assenza dei dati sui costi standardizzati di cui all'articolo 7 comma 4 lettera c) e comma 5 del D.Lgs. n. 163/06, la revisione potrà essere riconosciuta, sempre su istanza di parte e previa istruttoria condotta da ESTAV, secondo le regole di cui al successivo comma del presente articolo.

3. Il dato di origine sarà rappresentato "dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - indice generale delle variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente" (cd. Indice FOI) rilevato dall'ISTAT e pubblicato sul sito internet www.istat.it. L'indice di revisione del prezzo sarà calcolato moltiplicando il 75% per la media aritmetica degli indici mensili dei dodici mesi precedenti il mese previsto per l'adeguamento. Il prezzo aggiornato sarà determinato moltiplicando il predetto indice per il prezzo offerto.

Art. 35 - Cessione del credito

1. La eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto dovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs n. 163/06.

Art. 36 - Garanzie esecuzione contratto

1. L'Appaltatore dovrà costituire apposita garanzia fideiussoria per un importo pari al 10 % dell'importo contrattuale, secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/06.

2. La Fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ESTAV.

3. La cauzione dovrà garantire tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penalità e pertanto resta espressamente inteso che l'ESTAV e l' Azienda Sanitaria avranno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione della penalità.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al tempestivo reintegro della stessa.



Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi di Area Vasta

5. La garanzia dovrà avere una durata almeno pari a quella contrattuale e l'Appaltatore potrà considerarsi libero da ogni vincolo solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e previo consenso espresso in forma scritta dall'ESTAV.

Art. 37 - Risoluzione

1. L'ESTAV potrà dichiarare risolto il presente contratto con provvedimento motivato del Direttore Generale nei seguenti casi:

- sospensione/abbandono/disdetta immotivata del servizio;
- perdita dei requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento del servizio;
- frode;
- mancato superamento del periodo di prova;
- mancato reintegro del deposito cauzionale;
- cessione del contratto o della Ditta non autorizzata per iscritto dal ESTAV (salvo il caso di cessione di ramo d'azienda, fusione o scissione e fatta salva l'applicazione dell'art 2558 2° co C.c), cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- subappalto non autorizzato;
- reiterate applicazioni di penalità.

2. Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione si verificherà di diritto quando l'ESTAV deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata AR. In tal caso l'Appaltatore incorrerà nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, e sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento relativi all'intero periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

3. In caso di risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'ESTAV si riserva la facoltà di affidare il servizio all'Impresa seconda in graduatoria.

4. In caso di risoluzione contrattuale ed in ogni altro caso di interruzione del rapporto con l'Appaltatore, l'ESTAV si riserva la facoltà di affidare il servizio all'Impresa seconda graduata.

Art. 38- Foro competente

1. In caso di controversie che richiedano l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, la competenza esclusiva ed inderogabile sarà riconosciuta al Tribunale di Pisa.

Art. 39 - Privacy e riservatezza

1. Tutti i dati forniti dall'Appaltatore saranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30/6/2003 n. 196 e dei relativi obblighi di riservatezza. Tali dati potranno essere trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.


2. E' fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'azienda sanitaria.

Art. 40 - Norme regolatrici dell'appalto

1. L'appalto è regolato dalle seguenti disposizioni:

1. dalla disciplina contenuta nel presente C.S.A e in tutta la documentazione di gara;
2. dall'art. 20 del D. Lgs. n. 163/06;
3. dal D. Lgs. 163/06 per le parti espressamente richiamate;
4. dal D. Lgs. n. 81/2008;
5. dal "Capitolato Generale per la fornitura dei beni e servizi da parte delle Aziende Sanitarie" approvato con deliberazione C.R.T. 13.2.2001 n. 50;
6. dalle norme del codice civile per tutto quanto non previsto;
7. dalle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e provinciali, dai regolamenti e dalle circolari degli organi territorialmente competenti, vigenti nonché da tutte le integrazioni e modificazioni successive;
8. da ogni altra disposizione di legge in materia.

IL DIRIGENTE
Dott. Massimo Santini



Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto _____ in
qualità di _____ della Ditta _____, dichiara di aver preso
visione degli artt., presente C.S.A. di gara e di accettarli integralmente ed
incondizionatamente

Data,

La Ditta , per accettazione

(timbro e firma)